



## DIRITTO CIVILE

### *Professional*

Da troppo tempo ormai continua l'annosa disputa tra gli operatori del diritto sulla linea di demarcazione degli spazi applicativi delle diverse misure di protezione presenti nel nostro ordinamento; tanto che è divenuto urgente un intervento legislativo che estrometta dall'ordinamento le vecchie misure dell'interdizione e dell'inabilitazione.

E' vero sì che la Cassazione ha chiarito, fin dalla prima pronuncia del 2006, che l'Amministrazione di sostegno è la stella polare del sistema e che gli strumenti tradizionali detengono uno spazio del tutto residuale, dovendo essere intesi quali *extrema ratio*; tuttavia, lo spazio valutativo riservato al giudice e l'indicazione di criteri discretivi dai contorni non netti ha fatto sì che l'interdizione campeggi ancora indisturbata; con esiti in termini di schiacciamento della dignità della persona non più tollerabili in una società civile che voglia dirsi moderna e rispettosa dei diritti fondamentali della persona umana.

Tutto ciò che si può fare con l'interdizione può farsi e meglio con l'amministrazione di sostegno: ecco il *leitmotiv* su cui si incentra il progetto abrogativo dell'interdizione; un progetto che dopo un primo ingresso in Parlamento e una prima battuta d'arresto, torna oggi con opportune integrazioni, all'attenzione del Legislatore, divenendo PdL n. 1985 del 2014.

Come taluni giudici hanno sostenuto in numerosi convegni: "fin quando l'interdizione rimarrà contemplata dal codice civile, la stessa potrà essere applicata. Il solo modo per impedirlo è che essa venga abrogata formalmente".

---

Paolo Cendon, veneziano, è professore ordinario di Diritto Privato nell'università di Trieste. Fra i suoi libri, *Il prezzo della follia*, 1984; *Il suicidio e la responsabilità*, 1996; *I malati terminali e i loro diritti*, 2003; *L'amministrazione di sostegno*, 2009.

Ha redatto nel 1986 la bozza destinata a fungere come base per il provvedimento di legge sull'Amministrazione di sostegno, del 2004. Coordina la c.d. scuola triestina, che ha "inventato" il danno esistenziale.

Cura il sito [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it), che ha tra i suoi progetti l'abrogazione dell'interdizione e – in genere – la messa a punto per l'Italia di un nuovo diritto dei c.d. "soggetti deboli"

Rita Rossi è avvocato con studio a Bologna; si occupa prevalentemente di diritto di famiglia e dei minori, con attenzione anche ai profili della responsabilità civile "endo" ed "eso" familiare e di protezione dei soggetti deboli.

Fra i suoi libri, *Il mantenimento dei figli*, 2005; *Amministrazione di sostegno. Motivi ispiratori e applicazioni pratiche* (coautore Paolo Cendon), 2009; *Filiazione: cosa cambia*, 2012; *Le azioni relative allo stato di figlio*, 2014.

Nelle materie suddette ha partecipato come relatrice a numerosi convegni.

Edizione SETTEMBRE 2014

Copyright © MMXIV  
KEY SRL

VIA PALOMBO 29  
03030 VICALVI (FR)  
P.I./C.F. 02613240601

ISBN 978-88-96791-02-8

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione, di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

## **PARTE A – RELAZIONE**

**SEZ. I – GENERALITÀ** 1.1. Progetto abrogativo: finalità - 1.2. La categoria dei c.d. deboli non comprende solo i “matti” - 1.3. Continuità con la disciplina sull’ amministrazione di sostegno

**SEZ. II – LINEE-GUIDA** 2.1. L’ interdizione e l’ inabilitazione vanno abrogate - 2.2. Anche l’ interdizione legale va cancellata - 2.3. La categoria dell’ incapacità legale riguarda ormai solo i minori - 2.4. Un neo-modello privatistico: l’ “inadeguatezza gestionale” - 2.5. Rapporti fra inadeguatezza gestionale (A.d.S.) e incapacità naturale (annullamento del contratto) - 2.6. Tutto quello che si fa con l’ interdizione si può fare anche con l’ amministrazione di sostegno - 2.7. Persone da non ‘incapacitare’ mai (quelle del tutto inerti, quelle colpite da meri deficit fisico/sensoriali) e persone ‘incapacitabili’ (quelle esposte a rischi di sperpero/autolesionismo) - 2.8. Scelte terminologiche riguardo all’ ‘incapacitazione’: meglio rimetterle al legislatore - 2.9. Contemperamento tra libertà e protezione - 2.10. Talvolta sarà opportuno che il beneficiario non possa sposarsi, né fare testamento, etc. - 2.11. Il disabile potrà essere ammesso/aiutato a fare testamento e donazioni - 2.12. Il problema è, spesso, la passività dell’ interessato, nel qual caso si impone una protezione di tipo “dinamico” - 2.13. Talune operazioni devono poter essere compiute anche contro la volontà del beneficiario - 2.14. Decide il giudice tutelare - 2.15. Nuove funzioni di ‘tutoraggio’ nell’ amministrazione di sostegno - 2.16. Contratto concluso dall’ incapace naturale: “pregiudizio” sì, “mala fede” (dell’ altra parte) no - 2.17. Anche l’ incapace naturale risponde dei danni - 2.18. Pure al minore va riconosciuta una limitata capacità d’ agire - 2.19. Sovranità/autosufficienza processuale dell’ interessato (in relazione al procedimento di A.d.S.) - 2.20. L’ avvocato occorrerà solo quando sia in gioco la compressione di diritti fondamentali della persona - 2.21. Diritto ‘dal basso’ significa minori ossessioni di completezza legislativa - 2.22. Soluzioni nuove per il “dopo-di-noi”: il patrimonio con vincolo di destinazione - 2.23. Uno sguardo all’ Europa.

**SEZ. III – MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL CODICE CIVILE, NEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, NEL CODICE PENALE, NEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, E IN LEGGI SPECIALI** 3.1. Interdizione e inabilitazione - 3.2. Amministrazione di sostegno - 3.3. Attività negoziale dell’ incapace - 3.3.1. Contratto in generale - 3.3.2. Singoli contratti - 3.3.3. Pagamento e indebitto - 3.3.4. Titoli di credito - 3.4. Atti ‘personalissimi’ - 3.4.1. Matrimonio - 3.4.1.a. Separazione e divorzio - 3.4.2. Filiazione - 3.4.2.a. Adozione di minore d’ età - 3.4.3. Accettazione di eredità - 3.4.4. Testamento - 3.4.5. Legati - 3.4.6. Donazione - 3.5. Un nuovo istituto: il patrimonio con vincolo di destinazione - 3.6. Responsabilità civile dell’ incapace - 3.7. Impresa - 3.8. Società - 3.9. Limitata capacità di agire del minore d’ età - 3.10. Prescrizione - 3.11. Disposizioni di attuazione del codice civile - 3.12. Norme transitorie e di chiusura - 3.13. Disciplina processuale dell’ amministrazione di sostegno - 3.14. Interdizione legale - 3.15. Disposizioni del codice di procedura penale - 3.16. Disposizioni contenute in leggi speciali

## **PARTE B – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE**

## 1. ARTICOLATO

## 2. TAVOLE SINOTTICHE

## 3. APPENDICE – QUADRO EUROPEO

### PARTE A – RELAZIONE

#### SEZ. I – GENERALITÀ

##### 1.1. Progetto abrogativo: finalità

A dieci anni dall'entrata in vigore della legge n. 6 del 2004, sono maturi i tempi per l'approvazione del progetto abrogativo dell'interdizione e dell'inabilitazione, da anni invocato/annunciato a vari livelli e tradotto in PDL nel 2006: non sussiste alcuna seria ragione che giustifichi, in effetti, l'ulteriore conservazione nel c.c. dei due vecchi modelli 'incapacitanti'.

Alla scelta abolizionista si associa d'altronde, nella presente proposta, un sistema di ulteriore definizione del 'diritto dei soggetti deboli' - ricerca di cui l'avvento dell'amministrazione di sostegno ha rappresentato, dieci anni fa, un primo fondamentale suggello.

Proprio con l'introduzione di siffatto strumento, a ben vedere, il diritto delle fasce meno fortunate (realtà *in nuce* nell'ordinamento da qualche decennio) ha ricevuto una prima sistemazione d'insieme; il che non poteva certamente affermarsi riguardo ai precedenti interventi del nostro legislatore, spesso di carattere settoriale e frastagliato.

Basta pensare alla riforma (e ai vari provvedimenti regionali) sull'*handicap*, alla riformulazione del collocamento obbligatorio, alla disciplina sulla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, a quella sull'adozione, ai provvedimenti a favore dei non vedenti, alle normative attinenti ad altri tipi di disabilità; e si potrebbero ricordare, ancora, leggi come la 180, la 194, la 104, la 328: interventi spesso disomogenei l'uno dall'altro, inerenti a settori di notevole rilievo politico/sociale, comunque lontani fra loro sotto più punti di vista – tanto che riesce arduo immaginare, in proposito, un *trait d'union* soddisfacente.

In regime di crescente diffusione dell'amministrazione di sostegno, qual è quello attuale, è sempre più chiaro come residuo, nel continente della debolezza, spazi disciplinari non coperti, alla cui ricomposizione occorrerebbe por-

re mano, in vista di una più attenta salvaguardia da fornire agli interessati – anche sotto il profilo privatistico.

Si potrebbe parlare, è stato detto, di un diritto parzialmente diverso per la categoria dei ‘diversi’ (un tempo si parlava di ‘devianti’), volto a rendere ciascuno di essi meno disuguale rispetto agli altri consociati, nella gestione dei momenti individuali e collettivi che l’esistenza comporta.

Perciò non sarebbero immaginabili, formalmente, destinazioni o logistiche differenti dal codice civile: un corpo di regole concepito in relazione agli interessi di tipo economico, che sempre più è venuto assumendo, nel corso del tempo, le vesti di presidio/santuario per i dritti della persona - e che non potrebbe sottrarsi all’imperativo di divenire, ai giorni nostri, la cittadella delle più importanti indicazioni giuridiche circa l’umana fragilità.

Il passo ulteriore, nonché l’aspirazione finale per il ‘debolologo’ (per lo studioso alieno dagli approcci nominalistici, attento alle cronache più minute della sofferenza), dovrebbe essere la fondazione di un vero e proprio *bill of rights* dei disabili. Si è parlato anzi, a tale proposito, di un VII° libro del c.c., atto a raccordare unitariamente tutte le disposizioni che sono riportabili alle creature in esame - con l’approntamento di congrue soluzioni in merito ai più importanti passaggi che costellano l’esistenza, sotto il profilo del diritto privato.

I problemi relativi, ad esempio, alle modalità di conclusione del contratto, oppure alla responsabilità contrattuale e precontrattuale, alla buona fede, alla correttezza, alla colpa, all’abusività, agli oneri di informazione, alla vessatorietà; o ancora i nodi inerenti al significato di errore, di dolo, di prevedibilità, di stato di bisogno, di sorpresa, di impossibilità sopravvenuta, e via dicendo.

È tempo di mettere in rete, si è rilevato, le varie indicazioni che il diritto italiano ha visto sbocciare, quasi sempre in via separata, rispetto ai diversi comparti della debolezza (opportunità rimediale, parole d’ordine, valori, modalità difensive, legittimazioni, strumenti trasversali, etc.) – in particolare per quanto concerne minori, infermi di mente, handicappati, anziani, oppure consumatori, immigrati, lavoratori subordinati, vittime di dipendenze, diversi, detenuti, e così via.

Nell’ottica della presente proposta, le ipotesi di rinnovamento statutario restano affidate, per intanto, ad una serie di disposizioni che si collocano lungo i singoli libri del codice civile - e che attengono (come verrà illustrato nella II Sezione) ai vari settori non toccati esplicitamente dalla riforma del 2004: matrimonio e istituti connessi alla filiazione, capacità d’agire del minore, regime di annullabilità dei contratti, negozi *mortis causa*, donazione, titoli di credito, fatti illeciti.